

CANOTTIERI ADDA LODI 1891 A.S.D.
REGOLAMENTO COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ARTICOLO 1 - Formalità di convocazione del Collegio

Il Presidente, o chi ne esercita le funzioni, deve convocare il Collegio entro 3 gg. dal ricevimento dell'esposto. La convocazione può avvenire con qualsiasi mezzo, anche per via telefonica.

ARTICOLO 2 - Formalità dell'istruttoria

Il Collegio, previa comunicazione, potrà convocare il Socio o il frequentatore, ascoltare testimoni e sentire eventuali parti interessate e persone presenti al fatto. Potrà in genere esperire tutte quelle attività istruttorie che il caso specifico richieda.

ARTICOLO 3 - Formalità di convocazione del socio

La convocazione di cui all'articolo 2 dovrà avvenire con raccomandata a ricevuta di ritorno o consegna in mani destinatario. Qualora il socio risulti irreperibile all'indirizzo e con qualunque mezzo disponibile siano stati esperiti i tentativi di contatto nei successivi 10 giorni, la nuova convocazione potrà avvenire mediante affissione all'Albo societario relativo ai provvedimenti disciplinari con almeno 6 giorni di anticipo sulla data dell'audizione.

ARTICOLO 4 – Sanzioni

Il Collegio potrà prendere tutti i provvedimenti e comminare sanzioni così come previsto dall'art. 28 dello Statuto Sociale.

ARTICOLO 5 - Provvedimenti provvisoriamente esecutivi e/o urgenti

Il Collegio, qualora ne ravvisi la necessità e l'urgenza, potrà prendere provvedimenti cautelari immediatamente esecutivi previa sommaria istruttoria in attesa della convocazione delle parti interessate.

In caso di estrema necessità e conclamata urgenza, il Presidente, o chi per esso ne eserciti le funzioni, può assumere provvedimenti cautelari, anche senza convocazione del Collegio e senza audizione delle parti. In tali casi il Collegio dovrà essere convocato entro sette giorni per la loro ratifica, modifica, integrazione o revoca.

ARTICOLO 6 - Pubblicità dei provvedimenti

Ogni provvedimento deve essere preso con la presenza di almeno tre componenti del Collegio, fra i quali il Presidente o chi ne esercita le funzioni. Entro 2 giorni dalla delibera, previa comunicazione scritta al C.D., il provvedimento verrà pubblicato mediante affissione all'Albo societario dei provvedimenti disciplinari, ove dovrà rimanere affisso per almeno dieci giorni; **sarà esecutivo dalla sua affissione** e comunicato immediatamente alle parti interessate.

ARTICOLO 7 - Ricorso in appello

Contro le decisioni del Collegio, il socio o frequentatore sanzionato e il socio esponente hanno facoltà di presentare ricorso in appello al C.D. entro giorni 10 dalla data di pubblicazione e conseguente affissione all'Albo Societario del provvedimento. Qualora l'appello sia stato proposto da un membro del Consiglio Direttivo, costui non potrà partecipare alle deliberazioni riguardanti il ricorso.

CANOTTIERI ADDA LODI 1891 A.S.D.
REGOLAMENTO COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ARTICOLO 8 – *Formalità di ricorso*

All'atto del deposito in segreteria del ricorso in appello, il provvedimento è automaticamente sospeso e riprenderà effetto al momento dell'eventuale rigetto dell'appello da parte del Consiglio Direttivo o, per ragioni di rapida esecutività, dal Consiglio di Presidenza che provvederà poi alla sua ratifica.